

STATUTO

dell'Associazione di Volontariato

“NUOVO INTERGRUPPO PARMA – Volontari di Protezione Civile – ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

“NUOVO INTERGRUPPO PARMA – VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - ODV”, con sede legale nel Comune di Parma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione "NUOVO INTERGRUPPO PARMA – Volontari di Protezione Civile – ODV” più avanti chiamata per brevità “N.I.P.” si ispira ai principi di sostegno e soccorso sanciti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs, 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

(art. 5 D.Lgs. 117/2017)

- a) Perseguire i fini della solidarietà civile, culturale e sociale.
- b) Prestare opera di previsione, prevenzione e soccorso sia nei casi individuali che di pubblica calamità.
- c) Predisporre programmi d'intervento a cura dei volontari specializzati ad essa iscritti.
- d) Aderire alle richieste d'intervento pervenute da parte delle autorità preposte al servizio di Protezione Civile.
- e) Organizzare convegni, tavole rotonde, dibattiti, seminari, ecc. nell'ambito della Protezione Civile rivolti ai propri associati, agli Organismi di Volontariato, agli Enti, alle Istituzioni ed alla popolazione.
- f) Promuovere attività di carattere culturale al fine di sollecitare la partecipazione popolare all'impegno civile e sociale.
- g) Promuovere attività di formazione attraverso corsi e aggiornamenti.
- h) Effettuare esercitazioni ed addestramenti.
- i) Organizzare eventi ed attività volti alla promozione ed al sostegno dell'Associazione.
- j) Svolgere attività di emergenza psicologica, nonché partecipare ad attività di soccorso insieme ad Istituzioni di Soccorso psicologico in caso di **calamità di tipo A** (che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti in via ordinaria: Comune), **calamità di tipo B** (che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti in via ordinaria: Provincia/Regione), **calamità di tipo C** (che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari: Stato), con i Soci Volontari titolari di qualifiche professionali nell'area psico-sociale.
- k) Promuovere e svolgere attività di formazione e di preparazione dei volontari di Protezione Civile e di altre Associazioni nell'area di loro competenza, con i Soci Volontari titolari di qualifiche professionali nell'area psicologica, psico-sociale e assistenziale.
- l) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

- m) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività (anche editoriali), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

(art. 6 del D.Lgs. 117/2017)

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3 - Attività

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo, in funzione delle specializzazioni e delle capacità acquisite dai propri iscritti, nel particolare: incendi boschivi, alluvioni, frane, terremoti, inondazioni, ricerca persone disperse, soccorso psicologico e psicosociale, attività di coordinamento, attività fuoristradistica, ricognizione aerea, ristorazione, radiocomunicazioni, supporto tecnico ingegneristico geologico e chimico, attività didattica e formativa, ecc., curando inoltre l'edizione di stampe periodiche e non, ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 4

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con i quali condividere finalità e metodi, nonchè collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5 - Ambito territoriale d'intervento

L'Associazione interviene per eventi di Protezione Civile nel territorio del Comune di Parma e della Provincia, della Regione Emilia-Romagna, oltre al territorio nazionale ed internazionale.

Art. 6 – Soci, criterio di ammissione e di esclusione

Possono diventare soci, senza alcun tipo di discriminazione, di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, ne qualsivoglia altro tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire e, condividere gli scopi dell'Associazione.

Le persone fisiche (che abbiano compiuto il 18° anno di età), le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, versando la quota annuale nei termini previsti.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri ed il numero degli aderenti è illimitato.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale **reiezione** della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, al Collegio dei Probiviri.

Nel caso il ricorso sia rigettato anche dal Collegio dei Probiviri, sempre entro il termine di 30 giorni potrà presentare ricorso all'Assemblea che delibererà in proposito alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di socio di perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina, comportamenti scorretti, violazione di norme statutarie o dei regolamenti interni; oppure che senza motivata giustificazione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di **esclusione** l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Categorie dei soci

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Volontari
- c) Sostenitori
- d) Onorari

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e sottoscrivono la quota associativa.

Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono la quota associativa.

I soci Sostenitori sono coloro che versano una quota associativa annuale e che non svolgono attività nell'Associazione.

Possono partecipare all'elettorato attivo e passivo.

Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro Soci Sostenitori.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Le quote di iscrizione devono essere versate entro il termine ultimo del 31 gennaio di ogni anno.

Coloro che, non avessero pagato entro tale termine, devono essere avvisati per iscritto ed hanno tempo fino al 15 Marzo per regolarizzare la loro posizione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il tale termine comporta l'automatica decadenza della qualifica di associato.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei soci

I soci hanno il diritto:

- a) Di essere informati e partecipare alle attività ed iniziative dell'Associazione;
- b) Di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- c) Nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- d) Di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
- e) Hanno inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- c) Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- d) Pagare la quota associativa entro i termini previsti;
- e) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'associazione.

Art. 9 - Organi sociali e cariche elettive

Gli Organi sociali sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Collegio dei Proviviri;
- f) Collegio dei revisori (organo facoltativo)
- g) Organo di controllo (organo facoltativo)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

Convocazione dell'Assemblea

- a) L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno e comunque si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo oltre all'ammontare della quota associativa annuale.
- b) Ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
- c) Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

- d) La prima e la seconda convocazione devono prevedere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avvenire almeno un giorno successivo alla prima.
- e) L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 11 - Termini di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno **10 giorni** prima della data della riunione.

La comunicazione deve essere trasmessa a tutti i soci, anche se esclusi in attesa di giudizio definitivo.

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita:

In prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati che possono essere presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio con un massimo di tre deleghe.

In seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima). L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali nello specifico: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori (organo facoltativo), si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c) Nomina su proposta del Consiglio Direttivo i soci ed i presidenti onorari
- d) Approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- g) Delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- h) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- j) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- k) Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
- l) Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purchè adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 10 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti a partire dal primo dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale **almeno 7 giorni** prima della riunione e tramite lettera non raccomandata, e-mail, sms o altro tipo di messaggistica.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a) Stabilisce l'entità della quota sociale;
- b) Elege tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- c) Elege tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- d) Nomina il tesoriere e il segretario;
- e) Da corso a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- g) Propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- h) Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo, redatto a norma di legge e formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.
- i) Conferisce procure generali e speciali;
- j) Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- k) Propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- l) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- m) Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- n) Delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

E' prevista la figura dei Presidenti Onorari riservata a chi abbia sostenuto la carica di Presidente e verso il quale per particolari motivi l'Associazione deve riconoscenza.

Vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I Presidenti Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci. La carica ha valore formale e non prevede alcun tipo di mansione specifica.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Pur essendogli conferito il potere di operare con banche e uffici postali, e comunque di eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari, non ha potere di firma se non per quanto specificamente definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 18 - Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri sovrintende e sorveglia la gestione dell'Associazione ed è garante del rispetto delle norme statutarie.

Ad esso è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra i soci e l'Associazione proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea. Esso è formato da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea. Il collegio rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque almeno una volta l'anno. Deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto e solamente a titolo consultivo.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'Organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione **collegiale**, (tre persone), ovvero in composizione **monocratica**, (una sola persona).

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 20 - Organo di Controllo (facoltativo)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 - Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi nazionali ed internazionali, di Istituzioni pubbliche e sono finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.
- g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (ad esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio Sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 24 - Patrimonio e intrasferibilità delle quote

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 26 - Norma finale o rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente riportato o previsto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti e disposizioni legislative in materia.

